

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1590}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, BOATO, BULGARELLI, CENTO,
CIMA, LION, ZANELLA**

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

Presentata il 18 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Corpo forestale dello Stato è una delle 5 Forze di polizia del Paese ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dispone la regionalizzazione del 70 per cento del suo organico, emanato l'11 maggio 2001 a Camere sciolte, ne determina praticamente lo smembramento in 15 pezzi con gravi ripercussioni per la salvaguardia dell'ambiente, del bosco e della montagna, per la protezione civile, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici soprattutto in quelle aree rurali e montane dove, storicamente, la presenza delle altre Forze di polizia è più rarefatta, se non assente. Tutto ciò peraltro in un momento in cui più forte appare l'esigenza di un controllo coordinato del territorio in ma-

teria di sicurezza e di contrasto della criminalità.

Il provvedimento, inatteso ed inaspettabile, è stato varato nonostante la generalizzata contrarietà di larga parte del Parlamento, con uno schieramento trasversale ai partiti, e con l'opposizione ferma di tutto il personale forestale.

Esso sancisce di fatto la frammentazione dell'unica rete dello Stato diffusa capillarmente nelle zone più difficili e sensibili dal punto di vista ambientale del nostro Paese, mentre più si avverte l'esigenza di contare su un efficiente sistema di monitoraggio del territorio e su una struttura di primo intervento in relazione al ripetersi oramai ciclico di eventi naturali catastrofici.

Si sottolinea, al riguardo, che lo stesso Presidente della Camera dei deputati *pro-*

tempore onorevole Violante, aveva richiamato a suo tempo il Governo a non eccedere nell'attuazione della delega esercitata attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al fatto che il Corpo forestale dello Stato rientra tra le Forze di polizia con disposizione non abrogata dai principi adottati dalla legge di delega stessa.

È evidente che c'è stata una forzatura, se non proprio un *vulnus* costituzionale, così come non c'è dubbio che la riforma di un Corpo di polizia qual è il Corpo forestale dello Stato deve essere ricondotta nella sede istituzionale propria e cioè nel Parlamento. Da qui l'esigenza della presentazione di una proposta di legge che consenta di riportare la questione nella sede legislativa primaria.

La proposta di legge parte dalla riconosciuta esigenza di avere nel Paese una Forza di polizia specializzata nel settore ambientale che possa condurre in modo coordinato ed omogeneo su tutto il territorio nazionale la lotta al traffico illegale di rifiuti pericolosi ed agli inquinamenti in generale, al commercio clandestino di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione, all'abusivismo edilizio, eccetera. Essenziale anche il monitoraggio del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, il coordinamento nazionale nella lotta agli incendi boschivi, il rilancio della politica forestale in armonia con le direttive europee ed internazionali, il controllo degli ecosistemi forestali ai fini delle convenzioni internazionali segnatamente quelle riguardanti la biodiversità, i cambiamenti climatici e la desertificazione.

Una siffatta organizzazione è indispensabile in quanto la lotta alla nuova criminalità ambientale, così come l'azione di verifica e di prevenzione dei fenomeni di aggressione all'ambiente, superano i confini territoriali regionali e nazionali.

Ciò non toglie che le regioni possano continuare ad avvalersi del Corpo forestale dello Stato. Si è cercato, perciò, di individuare una soluzione in grado di contemperare la necessità di preservare l'unitarietà funzionale ed operativa del Corpo forestale dello Stato, con l'utilizzo dello

stesso da parte delle regioni per l'esercizio delle funzioni proprie attraverso la dipendenza funzionale o comunque attraverso forme di cooperazione e coordinamento.

Tale soluzione vuole testimoniare un rinnovato e moderno rapporto solidale tra le regioni e lo Stato centrale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dove il Corpo forestale dello Stato incarnerebbe una struttura operativa al servizio della collettività, di uno Stato cioè inteso non più come organo autarchico e burocratico, ma come istituzione dinamica e sistemica nelle sue articolazioni centrali e locali.

Passando all'esame dell'articolato della proposta di legge, gli articoli 1 e 2 recano la finalità della legge e definiscono la natura giuridica del Corpo forestale dello Stato come Forza di polizia specializzata in campo ambientale, la sua collocazione istituzionale nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché individuano le funzioni attribuite dalle principali leggi di riferimento nel settore agro-forestale ed ambientale, rimaste in capo allo Stato anche dopo l'attuazione della riforma amministrativa derivante dalla legge n. 59 del 1997.

L'articolo 3 elenca i compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 4 delinea la struttura organizzativa di massima del Corpo forestale dello Stato rimandando a successivi decreti, già previsti dai recenti provvedimenti di riorganizzazione delle Forze di polizia, la puntuale definizione degli uffici centrali e periferici, le loro attribuzioni nonché le relative dotazioni di personale.

L'articolo 5 prevede la possibilità per le regioni che lo ritengano opportuno, di avvalersi del Corpo forestale dello Stato sulla base di rapporti convenzionali bilaterali, derivanti da un accordo quadro sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 6 introduce la possibilità per le regioni di costituire corpi forestali regionali per lo svolgimento dei compiti tecnici ad esse conferiti, nonché la facoltà per il personale del Corpo forestale dello Stato di transitare, a domanda, nei ruoli

dei corpi forestali regionali. È inoltre previsto il trasferimento alle regioni dei beni della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali che non sono più necessari allo svolgimento dei compiti statali del Corpo forestale dello Stato individuati all'articolo 3.

L'articolo 7, infine, si rende necessario per eliminare la fonte giuridica di riferimento per il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 e permettere quindi la riforma del Corpo forestale dello Stato in seno al Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla migliore tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico e naturalistico nazionale attraverso la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.

ART. 2.

(Natura giuridica e inquadramento).

1. Il Corpo forestale dello Stato (CFS), è Forza di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e concorre nei servizi di sicurezza pubblica. Esso è specializzato nel campo della prevenzione e repressione dei reati ambientali ed agroforestali.

2. Il CFS è struttura operativa nazionale di protezione civile ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può avvalersi della collaborazione del CFS.

ART. 3.

(Compiti).

1. Il CFS svolge i seguenti compiti:

a) vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico nazionale e delle frodi in agricoltura;

b) valutazione del danno ambientale;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, tutelata ai sensi della Convenzione CITES, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e relativa normativa comunitaria e nazionale;

d) vigilanza sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti forestali;

e) sorveglianza e controllo sui territori delle aree protette di rilievo internazionale e nazionale;

f) gestione, controllo e vigilanza delle aree protette naturali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché delle riserve biogenetiche e degli altri territori destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e non trasferite alle regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

g) interventi di rilievo nazionale nell'ambito della protezione civile, relativi alle funzioni operative riguardanti il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

h) concorso nel monitoraggio del territorio ai fini del controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;

i) gestione del Sistema informativo della montagna;

l) gestione e tenuta del catasto degli incendi boschivi.

ART. 4.

(Organizzazione).

1. Il CFS fa parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

2. È istituita la Direzione generale del CFS presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla quale sono

assegnati i compiti già attribuiti al Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.

3. La Direzione generale del CFS provvede:

a) al reclutamento, all'amministrazione e alla direzione del personale del CFS;

b) alla gestione dei servizi e della struttura del CFS per le attività affidatele.

4. Alla Direzione generale del CFS è predisposto un dirigente generale proveniente dai ruoli del CFS, che prende la denominazione di capo del CFS ed è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici, delle relative attribuzioni, delle piante organiche, l'organizzazione, la distribuzione dei posti di livello dirigenziale e di coordinamento e le relative funzioni, la temporalità della rotazione del personale preposto ad unità dirigenziale, di coordinamento e di comando locale sono definite con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

6. Alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del CFS, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, provvede la scuola del CFS.

ART. 5.

(Convenzioni con le regioni).

1. Le regioni, nelle more della costituzione e piena operatività dei corpi forestali di cui all'articolo 6, possono convenzionarsi con il CFS per le materie trasferite.

ART. 6.

(Devoluzione e trasferimento alle regioni).

1. Le regioni a statuto ordinario per le materie di competenza ed in particolare per i compiti di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire corpi forestali regionali.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del CFS può transitare, a domanda, nei ruoli delle regioni a statuto ordinario con il trattamento economico e giuridico in godimento al momento della domanda.

3. In attuazione dei provvedimenti collegati alla legge 15 marzo 1997, n. 59, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alle regioni i beni ed il patrimonio della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali non necessari all'attività istituzionale del CFS.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposto il trasferimento alle regioni dei beni e del patrimonio di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita nei ruoli regionali in attuazione del comma 2.

ART. 7.

(Disposizioni diverse).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: « , ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative del Corpo forestale dello Stato, » sono soppresse.

2. Il primo periodo dell'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2001, n. 353, è sostituito dal seguente: « Il Corpo forestale dello Stato provvede a censire,

tramite apposito catasto, i soprassuoli agrari e forestali percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio comunicando gli esiti ai comuni interessati entro tre mesi dall'insorgenza dell'incendio. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono i rispettivi corpi forestali ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007340